SENTENZA DELLA CORTE
23 marzo 1993 *

Nella causa C-314/91,

Beate Weber, rappresentata dall'avv. Wolfgang Heinz, del foro di Heidelberg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Johann Schoo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione 2 ottobre 1991 con cui il Parlamento europeo ha negato alla signora Beate Weber l'assegnazione di un'indennità transitoria di fine mandato,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1° dicembre 1992,

* Lingua processuale: il tedesco.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1991, la signora Beate Weber, ex deputato presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento»), ha proposto, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 2 ottobre 1991 con cui il Parlamento ha negato alla ricorrente l'assegnazione di un'indennità transitoria di fine mandato e alla condanna del Parlamento a versare alla ricorrente stessa un'indennità transitoria per il periodo di undici anni durante il quale essa era stata membro del Parlamento.

2 Il 18 maggio 1988 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato una regolamentazione relativa all'indennità transitoria di fine mandato per i deputati del Parlamento (in prosieguo: la «regolamentazione»), i cui artt. 1 e 2 sono riprodotti nella relazione d'udienza.

3 Con atto 12 dicembre 1990 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha considerato detta indennità transitoria un'indennità di fine legislatura.

4 La signora Beate Weber, membro del Parlamento dal 1979, ha cessato le sue funzioni di deputato il 17 dicembre 1990, data in cui ha assunto le funzioni di «Oberbürgermeister» (primo sindaco) della città di Heidelberg.

5 La domanda presentata dalla signora Weber il 9 marzo 1991 al collegio dei questori al fine di ottenere un'indennità transitoria per il periodo di undici anni durante il quale essa era stata membro del Parlamento è stata respinta con lettera di detto col-

legio 2 ottobre 1991, per il motivo che la signora Weber non rispondeva ai requisiti stabiliti dalla predetta decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 12 dicembre 1990.

6 Per una più ampia illustrazione dell'ambito normativo e dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità

7 Il Parlamento eccepisce l'irricevibilità del ricorso. L'atto di cui si chiede l'annullamento riguarderebbe l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento e non produrrebbe effetti giuridici nei confronti di terzi. La domanda di versamento dell'indennità non potrebbe essere formulata nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

8 Per quanto concerne la ricevibilità della domanda di annullamento, va ricordato che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale costituita dal Trattato e che il Trattato stesso ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23 della motivazione; 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 16 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 16 della motivazione; parere 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 21 della motivazione).

9 Come la Corte ha affermato nelle ordinanze 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento (Racc. pag. 1753, punto 11 della motivazione) e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Fronte nazionale/Parlamento (Racc. pag. I-2101, punto 12 della motivazione), gli atti che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di un ricorso per annullamento.

10 Rientrano in detta categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all'interno del Parlamento per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento.

11 In base a siffatti criteri, va rilevato che una regolamentazione relativa all'indennità di fine mandato per i deputati del Parlamento, nonché i singoli atti di applicazione di siffatta regolamentazione producono effetti giuridici che esulano dall'organizzazione interna dei lavori delle istituzioni, in quanto essi incidono sulla situazione patrimoniale del deputato all'atto della cessazione delle sue funzioni.

12 Si deve pertanto dichiarare ricevibile il ricorso, per la parte in cui esso riguarda l'annullamento dell'atto impugnato.

13 Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta a condannare il Parlamento a versarle l'indennità transitoria richiesta, è sufficiente rilevare che, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la Corte non può impartire ingiunzioni ad una istituzione comunitaria, né condannarla a versare determinati importi.

14 Di conseguenza, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per la parte in cui esso riguarda il versamento dell'indennità transitoria.

Nel merito

15 Per stabilire se la nozione di fine mandato che dà diritto ad un'indennità transitoria riguardi, come sostiene la ricorrente, tutti i casi di cessazione del mandato oppure, come sostiene il Parlamento, unicamente la scadenza del mandato alla fine della legislatura, si deve far riferimento ai termini della disposizione di cui trattasi, al suo contesto e all'obiettivo della regolamentazione.

16 Per quanto riguarda i termini dell'art. 1 della regolamentazione, va rilevato, come nel punto 9 delle sue conclusioni osserva l'avvocato generale, che dallo studio comparato delle varie versioni linguistiche di detta disposizione risulta che la nozione di fine mandato riveste un'accezione neutra e comprende tutti i casi di cessazione del mandato.

17 Il contesto di questo articolo conferma che gli si deve attribuire una portata generale. L'art. 2, primo comma, della regolamentazione considera infatti il caso in cui un deputato riceve un'indennità per un mandato la cui durata sia superiore a cinque anni. Questa situazione è presa in considerazione in generale e senza limiti, e da questo testo non si può dedurre, diversamente da quanto sostiene il Parlamento, che è considerata unicamente la situazione di un deputato alla fine della legislatura il quale abbia sostituito, in corso di mandato, un titolare precedente.

18 L'art. 2, secondo comma, si limita del resto a indicare tre casi nei quali il diritto all'indennità transitoria decade, vale a dire il decesso dell'ex deputato, il fatto che egli è incaricato di un mandato retribuito presso un'istituzione delle Comunità o che è eletto presso il suo Parlamento nazionale, senza stabilire alcuna indicazione relativa ad altre situazioni nelle quali l'indennità non sarebbe attribuita e senza avvalorare la tesi secondo la quale detti casi di esclusione sono indicati soltanto a titolo esemplificativo.

19 La portata generale che riveste la nozione di fine mandato non può, inoltre, venir meno a causa dell'obiettivo che il Parlamento intende attribuire alla regolamentazione di cui trattasi; secondo il Parlamento, l'indennità di fine mandato mira a rendere più agevole, per il deputato le cui funzioni sono cessate, il passaggio fra il suo mandato e l'esercizio di un'altra attività professionale; pertanto, l'erogazione dell'indennità di cui trattasi non sarebbe necessaria quando il deputato si dimette volontariamente dalle sue funzioni durante la legislatura. Orbene, da un lato, un obiettivo del genere non risulta dal testo della regolamentazione di cui trattasi; dall'altro, non è provato che il deputato il quale lasci volontariamente le sue funzioni durante il mandato si trovi di fronte a difficoltà finanziarie minori del deputato le cui funzioni sono cessate alla fine della legislatura.

20 Occorre aggiungere che, come si è sopra rilevato, l'art. 2, secondo comma, della regolamentazione contempla unicamente tre precisi casi nei quali decade il diritto all'indennità transitoria, senza escludere, in generale, l'attribuzione dell'indennità ogni volta che l'ex deputato fruisca di altri redditi.

21 Occorre inoltre ricordare che il Parlamento ha ammesso di aver sempre accordato l'indennità transitoria alla fine della legislatura senza chiedere all'ex deputato di provare il suo fabbisogno di carattere finanziario. Le ragioni addotte dal Parlamento per giustificare il carattere forfettario dell'indennità in questo caso potrebbero valere anche per l'attribuzione dell'indennità ad un deputato le cui funzioni sono cessate durante la legislatura.

22 Per quanto attiene all'interpretazione che il 12 dicembre 1990 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha fornito per la regolamentazione di cui trattasi, va sottolineato che un'istituzione comunitaria, autrice di un atto che comporta implicazioni finanziarie, i cui termini e il cui contesto non consentono un'autorizzazione restrittiva, non può, tramite un'interpretazione successiva, qualificata autentica, restringere la portata delle pertinenti disposizioni a danno dei potenziali beneficiari, senza contravvenire al principio della certezza del diritto (v. sentenza 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041).

23 Da quanto precede risulta che la nozione di fine mandato figurante nella regolamentazione deve essere intesa nel senso che essa riveste una portata generale e riguarda tutti i casi nei quali sono cessate le funzioni di un deputato.

24 Si deve pertanto annullare la decisione 2 ottobre 1991 con cui il Parlamento ha negato alla ricorrente l'indennità transitoria di fine mandato.

Sulle spese

25 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) È annullata la decisione 2 ottobre 1991 con cui il Parlamento europeo ha negato alla ricorrente l'indennità transitoria di fine mandato.

2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Due Kakouris Zuleeg Murray Mancini

Schockweiler Moitinho de Almeida Diez de Velasco Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 1993.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due